



COMUNE DI PONZA

(Provincia di Latina)

REGOLAMENTO DI DECORO URBANO



Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 16.05.2013

INDICE

TITOLO I° PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1. Finalità e contenuti del regolamento.

Art. 2. Delimitazioni dell'ambito di applicazione del regolamento.

Art. 3. Definizioni.

TITOLO II° NORME E DIVIETI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.

Art. 4. Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti.

Art. 5. Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati.

Art. 6. Cestini portarifiuti.

TITOLO III° NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 7. Divieti

Art. 8. Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico.

Art. 9. Manutenzione e pulizia locali prospettanti sulla pubblica via.

TITOLO III° NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO.

Art. 10. Manutenzione delle facciate degli edifici.

Art. 11. Vetrine e serrande dei negozi.

Art. 12. Cura dei giardini ed aree verdi private.

Art. 13. Decoro dell'area prospiciente la propria abitazione.

Art. 14. Esposizione di panni e tappeti.

Art. 15. Oggetti mobili.

TITOLO IV°: OBBLIGHI PER I PROPRIETARI E CONDUTTORI DI CANI.

Art. 16. Tutela degli animali domestici.

Art. 17. Custodia dei cani.

Art. 18. Condotta dei cani.

Art. 19. Detenzioni di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni.

TITOLO V° CANTIERI EDILI.

Art. 20 Cantieri edili.

Art. 21 Rifiuti inerti.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI.

Art.22 Sanzioni.

Art.23 Messa in ripristino dello stato dei luoghi.

Art.24 Vigilanza.

Art. 25 Collaborazione dei cittadini.

Art.26 Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano.

ALLEGATO N.°1: SANZIONI



TITOLO I PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1. Finalità e contenuti del regolamento

Il presente regolamento detta le norme riguardanti la riqualificazione dell'ambiente estetico, la tutela del decoro e dell'igiene urbano, promuovendo a tal fine la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni. Sua natura e suo scopo sono strettamente legati alla sensibilizzazione verso una maggiore cura ed ad un maggior decoro del territorio, nella consapevolezza che solo avvertendo il senso originario del termine "estetica", che significa "sensibilità", è possibile ottenere una crescita in cui l'immagine del territorio, sia il frutto di abitudini connesse ad un *abitare* culturalmente più elevato e capace di *aver cura* della propria identità. Il paese, come complesso di opere naturali ed artefatte, richiede una serie di operazioni atte a garantirne la conservazione e la valorizzazione: **il degrado per abbandono non soltanto rappresenta un fattore di inquinamento e di pericolosità, ma costituisce anche prova tangibile della disattenzione di una società verso il suo ambiente.**

Art. 2. Delimitazioni dell'ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento si applica all'intero territorio comunale.

Art. 3. Definizioni

Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nel Regolamento è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità e il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni di cui alle lettere precedenti;
- e) le spiagge pubbliche e quelle in concessione;
- f) il territorio di Ponza in generale in ragione del suo pregio;

Per **fruizione di beni comuni** si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni di sorta, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

La fruizione dei beni comuni, di cui al comma precedente, è in ogni caso subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Per l'**utilizzo di beni comuni** si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, nonché di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni, di cui al comma precedente, è in ogni caso subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

TITOLO II NORME E DIVIETI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 4. Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti

Le modalità sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali adottate in materia, salvo quanto previsto dal contratto di servizio del tra il Comune e il concessionario del servizio.

L'ordinanza sindacale, in particolare, disciplina:

- a) modalità ed orari di conferimento;
- b) frequenze minime garantite per la raccolta;
- c) caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire.

Art. 5 Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati

Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati, mediante appositi involucri protettivi ben chiusi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire:



- a) esclusivamente nei contenitori rigidi posizionati a cura dell'ente e/o del concessionario del servizio.
- b) E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consente la perfetta chiusura.
- c) E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.
- d) E' vietato incendiare rifiuti.

E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.

Art. 6 Cestini portarifiuti

Tali contenitori devono essere utilizzati per deporvi esclusivamente i rifiuti prodotti dai cittadini che percorrono le strade (scontrino delle spese, carta di brioches o gelati, fazzoletti, pacchetti di sigarette, ecc...)

E' vietato introdurre nei cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli immobili.

E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi manifesti, targhette adesive e materiali di qualsiasi natura salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale e dal gestore del servizio.

Ai titolari di pubblici esercizi è fatto l'obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne al bisogno la pulizia e lo svuotamento .

TITOLO III

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO.

Art. 7 Divieti

Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è fatto divieto di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni appartenenti al patrimonio pubblico (a titolo esemplificativo: muri, strade, cancelli, infissi esterni, panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori, lampioni , fari, ecc..)

E' fatto divieto di affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione, comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, in particolare sugli alberi, sui pali dell'illuminazione pubblica, su paline semaforiche, su cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche, su cabine telefoniche e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale.

E' fatto inoltre divieto di depositare o posizionare sui veicoli in sosta materiale pubblicitario.

E' vietato inoltre:

- a) modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere.
- b) modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici
- c) utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione
- d) introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati.
- e) Distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico salvo altra diversa disposizione di legge.

Art. 8 Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico

Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale (es. fioriere, vasi, ecc..) deve provvedere alla loro costante cura e pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante. Il verde dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione.

L'uso di fioriere non deve impedire la circolazione pedonale oltre a dover rispettare le normative sulle barriere elettroniche e del Codice della Strada

Le fioriere e i vasi che hanno il fine di costituire corredo di ingressi o vetrine commerciali devono essere di cotto, ghisa o materiali similari e dovranno avere requisiti di asportabilità. Le fioriere poste a delimitazione dello spazio concesso devono essere obbligatoriamente identiche tra di loro".



I manufatti rotti o inutilizzati, tenuti in stato di abbandono ed incuria devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia, l'ente e /o concessionaria del servizio, provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

Art. 9 Manutenzione e pulizia locali prospettanti sulla pubblica via

E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali di cui al successivo comma 2, a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto sul quale il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di 10 metri da porte, finestre, vetrine o ingressi stessi.

I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi ed attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati su strade, marciapiedi, porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, sul tratto sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, lungo tutta la zona adiacente ricompresa in un raggio minimo di 10 metri dall'ingresso dell'attività, tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti, in modo che, entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

E' fatto obbligo:

1. a tutti i titolari di esercizi commerciali adibiti alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande di:
 - a) dotarsi di appositi contenitori getta-carta e per il recupero dei mozziconi
 - b) almeno di due contenitori di capacità non inferiore a 2 litri da allocare nell'area adibita alla consumazione di alimenti e bevande
 - c) nel periodo dal 1° giugno fino al 31 agosto di provvedere dalle ore 21:00 in poi alla vendita e alla somministrazione delle bibite alcoliche e analcoliche in contenitori di plastica.
2. A tutti gli esercenti di provvedere costantemente prima della chiusura notturna alla rimozione di ogni forma di rifiuto lasciato a terra dagli avventori nell'area antistante e prossima al proprio esercizio commerciale. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura le aree pubbliche o di uso pubblico devono risultare perfettamente pulite.

Qualora l'esercente dovesse trasgredire reiterando gli obblighi indicati e, comunque dovesse essere sanzionato per almeno tre volte per la violazione delle su citate previsioni regolamentari, sarà revocata immediatamente l'autorizzazione amministrativa concessa per l'occupazione del suolo pubblico e non potrà essere ulteriormente concessa o rinnovata per l'anno successivo

TITOLO III NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

Art. 10 Manutenzione delle facciate degli edifici

I proprietari devono mantenere in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e gli elementi degli immobili esterni o esposti alle aree pubbliche (a mero titolo esemplificativo: serrande, tende esterne, infissi, ecc...)

I proprietari e i locatari di edifici privati altresì devono provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, aree cortilizie, giardini e orti che prospettano su vie ed aree pubbliche, tenendoli costantemente spazzati, sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza e l'emanazione di odori.

Art. 11 Vetrine e serrande dei negozi

1. La lavatura e pulitura delle serrande e delle vetrine collocate all'esterno dei negozi e delle attività commerciali del centro storico deve essere eseguita esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00.

Art. 12 Cura dei giardini ed aree verdi private

I proprietari, affittuari, usufruttuari di terreni, boschi, aree latitanti il sedime viario delle strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico devono periodicamente provvedere a regolarizzare mediante taglio

accurato rami, fronde, siepi vive, sterpaglie, erbacce che si protendono sulle strade medesime, anche solo sul ciglio stradale e cunette, in modo che non sia ristretto il sedime stradale o comunque non risulti danneggiato o ingombrato il passaggio e garantita la sicurezza viabile.

Art. 13 Decoro dell'area prospiciente la propria abitazione

Il proprietario dell'abitazione deve tenere il tratto di strada immediatamente confinante con muri o con l'accesso dell'abitazione stessa libera da rifiuti, ingombri, materiali abbandonati o erbe infestanti o non curate.

Art. 14 Esposizione di panni e tappeti

All'interno del centro storico è vietato scuotere, stendere ed asciugare tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché scuoterli, stenderli, o asciugarli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti spazi ed aree pubbliche.

Art. 15 Oggetti mobili

Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, balconi o qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta oltre ad essere bene curati.

L'innaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito;

Nell'innaffiare i vasi posti sulle finestre o balconi, è vietato lasciare cadere acqua sul suolo pubblico o sull'altrui proprietà.

TITOLO IV

OBBLIGHI PER I PROPRIETARI E CONDUTTORI DI CANI

Art. 16 Tutela degli animali domestici

È obbligatorio il rispetto di tutte le norme per la protezione degli animali

In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi e di provocare loro danno e sofferenza.

È vietato abbandonare animali domestici.

Art. 17 Custodia dei cani

Coloro che conducono animali devono assicurare la custodia e adottare tutte le misure per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:

1. i cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini, non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati, in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
2. i cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili nonché fabbricati (aziende), non recintati e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in ampi e appositi recinti, in maniera che non possano arrecare danno ad occasionali visitatori.

Art.18 Condotta dei cani

E' fatto divieto di:

1. condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico utilizzando guinzagli a lunghezza variabile.
2. introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico e nel cimitero.

E' fatto obbligo:

1. dell'adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l'accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico.
2. dell'adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) e museruola per i cani di grossa taglia e per quelli a rischio di aggressività come da Ordinanza del Ministro della Salute del 12-12.2006.

Art. 19 Detenzioni di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni

È fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, nelle spiagge, sempre che, non oggetto di specifico "divieto di passeggio di cani":

1. di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
2. di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici

TITOLO V CANTIERI EDILI

Art.20 Cantieri edili

Chiunque occupa cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra di rifiuti di qualsiasi tipo.

È inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione.

Art. 21 Rifiuti inerti

È vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta urbana. Il conferimento deve avvenire presso discariche all'uopo autorizzate.

È vietato l'abbandono lungo le strade e nelle aree verdi dell'Isola.

I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni riportate in allegato 1, con le modalità e le forme previste dalla L. 689/1981, ai sensi dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

2. Resta ferma la competenza della Giunta Comunale di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 e s.m.i., per le violazioni al presente regolamento. In mancanza di tale deliberazione si applica quanto previsto dal comma 1.

3. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione corrispondente sarà raddoppiata.

Art. 23 Messa in ripristino dello stato dei luoghi

1. Per gli interventi di ripristino di modesta entità, corrispondenti ad una spesa lorda complessiva massima non superiore a € 200,00, la Giunta Comunale potrà valutarne l'esecuzione ad opera e spese dell'Amministrazione comunale, fatta salva l'individuazione del responsabile dell'illecito.

Art. 24 Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, ciascuno per le proprie competenze, il corpo di Polizia Municipale del Comune di Ponza, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni riconosciute ed i soggetti, anche esterni, appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 25 Collaborazione dei cittadini

1. La collaborazione per la tutela e la valorizzazione del decoro da parte dei cittadini (anche se costituiti in associazioni, enti, organismi, istituzioni o imprese private) potrà consistere anche in forme di "adozione" da parte degli stessi di aree verdi o di aree della città, in proposte di sponsorizzazione, accordi ed intese che abbiano come ragione e motivazione i valori e finalità oggetto della presente disciplina. A tal fine i soggetti interessati potranno formulare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale. Le richieste di "adozione", ove accettate dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere regolate da apposita convenzione.

Art. 26 Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

1. Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti da altri strumenti regolamentari, Piani e/o ordinanze comunali si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute.
2. Il presente Regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure e ordinanze attuative per l'individuazione delle diverse fattispecie, nonché all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti.

